



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore STIFFONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2010**

Agevolazioni in favore del sistema delle cooperative sociali

ONOREVOLI SENATORI. – Le cooperative sociali attive in Italia nel 2005, secondo il rapporto ISTAT pubblicato nel 2008, erano 7.363, con un incremento, rispetto alla precedente rilevazione relativa al 2003, del 19,5 per cento; la base sociale era costituita, alla stessa data, da 262.389 soci, mentre il valore della produzione complessivo era pari a 6.381 milioni di euro.

Come si evince dalle cifre le cooperative sociali sono in piena espansione e, in alcuni settori, come quello dell'assistenza alla persona, costituiscono la forma giuridica preferita tra gli operatori.

Le cooperative sociali – disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, la quale definisce quale scopo essenziale quello «di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini» – si dividono in due categorie: le cooperative sociali di tipo A, che gestiscono i servizi socio-assistenziali ed educativi e le cooperative sociali di tipo B, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi.

Il presente disegno di legge mira ad introdurre alcune misure agevolative che sicuramente andrebbero ad incentivare ulteriormente la diffusione di questo modello societario.

*Articolo 1.* L'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dispone l'obbligo della certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione per tutte le cooperative che hanno alternativamente un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro, o riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro ovvero prestiti o conferimenti da soci superiori a 2 mi-

lioni di euro. Attualmente per le cooperative sociali esiste già un doppio controllo: il primo effettuato dal collegio sindacale, composto da revisori iscritti nell'apposito albo, qualora siano superati i limiti fissati dalla legge per la redazione del bilancio in forma abbreviata, oppure qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo fissato per le società per azioni; il secondo costituito dall'ispezione annuale da parte degli organi di vigilanza facenti capo alle centrali cooperative nazionali. La proposta, equa e ragionevole, è quella di incrementare del 100 per cento, per le sole cooperative sociali a mutualità prevalente, i limiti minimi al di sopra dei quali rendere obbligatoria la certificazione annuale da parte della società di revisione, considerato che i costi per l'assoggettamento alla certificazione sono cospicui e gli importi delle riserve indivisibili sono stati incrementati notevolmente a seguito della rivalutazione dei fabbricati, come previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

*Articolo 2.* La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha imposto l'obbligo a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare l'importo maturato ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), alla previdenza complementare, su conforme scelta dal lavoratore, oppure nell'apposito fondo gestito dall'INPS. Tale norma comporta per le cooperative sociali un drenaggio di risorse molto elevato con conseguente peggioramento della posizione debitori a e della solidità finanziaria, tenuto conto che queste cooperative spesso sono sottocapitalizzate, con difficoltà ad accedere al credito bancario e utilizzano gli accantonamenti annuali del TFR come autofinanziamento. La proposta non fa riferimento espli-

cito alle cooperative sociali, in quanto le stesso sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

*Articolo 3.* Riproduce sostanzialmente la disposizione agevolativa di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in tema di esenzione dall'imposta sul reddito delle società. La proposta intende uniformare la tassazione a carico delle cooperative, dal mo-

mento che alcune regioni hanno deliberato l'esonero dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali in quanto ONLUS di diritto, altre hanno deliberato aliquote inferiori rispetto all'aliquota base, differenziando le cooperative sociali di tipo A da quelle di tipo B. Tale agevolazione sarebbe fondamentale per tali enti, considerato che il costo del lavoro costituisce una voce rilevante all'interno dei componenti negativi del conto economico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Obbligo di certificazione annuale  
del bilancio)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cooperative sociali a mutualità prevalente gli importi di cui al primo periodo, per le medesime finalità ivi previste, sono aumentati del 100 per cento».

## Art. 2.

*(Trattamento di fine rapporto  
per le cooperative sociali)*

1. All'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997».

Art. 3.

*(Esonero dall'IRAP  
per le cooperative sociali)*

1. Le società cooperative sociali, quelle di produzione e lavoro e i loro consorzi sono esonerate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) qualora l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.





